

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD ANCE
TRENTO - ASSOCIAZIONE TRENTINA
DELL'EDILIZIA****LORO SEDI**Circolare nr. 25 -17
ZA

Trento, 4 aprile 2017

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge n. 36/2017 che proroga i termini per la rottamazione delle cartelle.

Come noto, l'art. 6 del D.L. n. 193/2016 (c.d. "Decreto fiscale"), permette di accedere alla nuova "rottamazione" delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori. Si tratta dei carichi inclusi nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, e delle somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell'Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali.

In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di aggio.

Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale e previdenziale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.

Comunichiamo ora che è stato pubblicato il nuovo **Decreto Legge 27 marzo 2017, n. 36**, recante la "Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione". Il Decreto è **entrato in vigore il 29 marzo scorso**.

Si prevede la definitiva **proroga al 21 aprile 2017**, più volte annunciata, del **termine per presentare le istanze ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali**, originariamente previsto per il 31 marzo 2017 nonché la **proroga al 15 giugno 2017 della data**, precedentemente fissata al 31 maggio, **entro la quale l'Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente** che ha presentato le suddette istanze, **l'ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze**.

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità applicative per accedere a tale nuova procedura e sul sito internet www.gruppoequitalia.it è disponibile l'apposito modello che potrà essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o PEC) riportati sul modello stesso.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

All. – D.L. n. 36/2017

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari